



TRIBUNALE DI RAVENNA  
Ufficio fallimenti

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. B. GILOTTA	Presidente
Dott. G. LACENTRA	Giudice
Dott. A. FAROLFI	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sulla istanza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente richiesta di fallimento proposta da

A [REDACTED], con gli Avv.ti R. Casadei e P. Cottignola

Nei confronti di

**EUROPACK CABLES INDUSTRY s.p.a. in liquidazione**, con il Prof. Avv. A. Caltabiano

\*\*\*\*\*

Con ricorso dep. in data 30 luglio 2013 la sig.ra A [REDACTED] ha esposto di essere creditrice della residua somma di Euro 206.191,10 (rispetto all'iniziale importo di Euro 309.286,65) e che la società in concordato, dopo il mutamento dell'organo liquidatorio, ha contestato la debenza di detto importo e con domanda di

arbitrato dep. il 21 gennaio 2013 presso la Camera Arbitrale di Milano ha richiesto l'accertamento del credito, così da incorrere in spese non previste dal piano di almeno 61.226 Euro e proposto una iniziativa giudiziaria, rispetto ad altra analoga già dichiarata estinta una prima volta, nella quale l'istante non ha alcun interesse a partecipare.

Deducendo l'insufficienza delle residue somme a disposizione del liquidatore ed il fatto che gli altri creditori di pari grado (chirografari) hanno ricevuto ulteriori riparti con una percentuale di soddisfacimento superiore a quella dell'istante, in violazione della par condicio creditorum, la sig.ra B. [REDACTED] ha concluso affinché il Tribunale pronunci la risoluzione del concordato preventivo relativo alla società convenuta, omologato con decreto del Tribunale di Ravenna del 13 giugno 2011 e, secondo l'istante divenuto definitivo in tale data, con conseguente dichiarazione di fallimento della società Europack Cables Industry s.p.a. in liquidazione (d'ora innanzi Europack) con ogni consequenziale provvedimento.

La convenuta si è costituita con memoria difensiva contestando sotto più profili, in rito e merito, l'avversa domanda.

Il Commissario giudiziale ha depositato una propria nota di accompagnamento alla relazione fornita dalla liquidatrice della società, dott.ssa G. [REDACTED]

Per una migliore intelligibilità delle vicende sottese all'odierno ricorso, nonché per le ricadute in diritto che ne derivano, si deve ricordare che il citato decreto di omologazione 13/06/2011 di questo Tribunale, in assenza di opposizioni, è stato impugnato unicamente dalla società debitrice Europack, sia avanti la Corte d'Appello di Bologna (con iniziativa giudicata da questo organo inammissibile) sia direttamente avanti la S.C. di Cassazione, ma limitatamente ai seguenti profili: a) nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori ex art. 182 l.f., per la ritenuta natura non liquidatoria del concordato quanto di garanzia e per la ritenuta incompatibilità del professionista nominato avendo già svolto nella stessa procedura le funzioni di Commissario giud.; b) mancata messa a disposizione da parte del liquidatore

giudiziale nominato delle somme in giacenza sui conti correnti relativi alla società in concordato.

Mentre i profili indicati sub a) sono stati accolti dalla sentenza Cass. 18 gennaio 2013, n. 1237, il profilo di ricorso sub b) è stato dichiarato dal S.C. inammissibile.

Quanto deciso dalla Corte sub a) è vincolante ancora in questa sede, trattandosi di fase incidentale nell'ambito dell'adempimento dello stesso concordato, nel senso che in questa sede non è consentito ridiscutere della natura del concordato omologato con provvedimento in data 13/06/2011 come di concordato con garanzia della percentuale del 30% offerta ai creditori chirografari e rafforzato dall'impegno solidale dei terzi Somacis Group s.p.a. e New Harmony Corporation S.R.L. nonché da garanzie fideiussorie bancarie.

Del resto, anche la ricorrente afferma in più punti del proprio ricorso di convenire sulla natura di concordato in garanzia della procedura in esame, tanto è vero che la sig.ra B. si duole di aver ricevuto unicamente il 10% del proprio credito (in sede di primo riparto eseguito dal primo liquidatore giudiziale) rispetto alla percentuale promessa.

Tale qualificazione non è priva di conseguenze sull'istanza in decisione.

In primo luogo, si deve partire dalla considerazione che nel concordato preventivo manca una fase di accertamento dei crediti (così come avviene invece nel fallimento attraverso la formazione dello stato passivo) ed ogni decisione del G.D., in fase di ammissione al voto, ha natura incidentale, non decisoria e non vincolante, così come precisa lo stesso art. 176 l.f. per i crediti contestati, ma esprimendo un principio di ordine generale. La giurisprudenza appare costante sul punto. Si cfr., da ultimo,

*“una volta che la procedura di concordato preventivo si è esaurita con la sentenza di omologazione (oggi deve leggersi decreto, n.d.G.) tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un*



*ordinario giudizio di cognizione*" (Cass. 24 settembre 2012, n. 16187) e tanto sulla scorta dell'indiscusso principio per cui, mancando una fase di accertamento dei crediti nel concordato, in caso di contrasto post omologa sulla misura o sulla natura privilegiata o meno di un credito, ogni relativa decisione definitiva è rimessa al giudice ordinario (od ove ne ricorra la competenza al giudice arbitrale).

Analoga la conclusione nel concordato con garanzia, come si desume, *mutatis mutandis*, dalla seguente pronuncia:

*"La procedura di concordato preventivo per garanzia non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria"* (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27489).

Un potere di accertamento speculare deve infatti ritenersi spettante allo stesso debitore.

Nella giurisprudenza di merito si condivide la seguente affermazione: *"Le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade per il fallimento, una procedura di verifica dei crediti concorsuali. E' quindi sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contraddittorio con la procedura concorsuale"* (Tribunale Bassano del Grappa, 28 maggio 2013, nella stessa decisione la condivisa affermazione che la distribuzione dell'attivo concordatario potrà anche avvenire mediante formali piani di riparto, per ragioni di ordine e di vigilanza sulla procedura, ma senza che il relativo decreto di approvazione abbia alcuna valenza decisoria).



Quanto sopra rende evidente come, dall'inclusione nell'elenco dei creditori votanti nel concordato e persino dall'ottenuto primo riparto parziale, la creditrice ricorrente non possa invocare alcun accertamento definitivo in ordine all'entità del proprio credito che, attualmente, si trova oggetto di un arbitrato comunque pendente, al di là delle diverse posizioni ivi assunte (cfr. le memorie acquisite dal questo G.D. all'udienza del 23 ottobre u.s.).

Mancando lo stesso termine di paragone rispetto al quale verificare la gravità o meno dell'inadempimento dedotto, appare evidente che la richiesta di risoluzione avanzata in questa sede non possa trovare accoglimento.

Infatti, l'art. 186 l.f. afferma che "ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento". Ma in linea con la finalità enunciata nella relazione di accompagnamento alla riforma di estendere – in questa materia – i principi civilistici in tema di inadempimento contrattuale – aggiunge la norma citata al secondo comma che "il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza".

Il "grave pregiudizio" sotteso dalla norma - a parere di questo collegio - diviene pertanto sia presupposto sostanziale per l'accoglimento della domanda sia presupposto di ammissibilità dell'istanza, nel senso di tradursi in una doppia verifica: a) prima che il grave pregiudizio sia affermato ed effettivamente subito da chi agisce per la risoluzione del concordato (c.d. *prius*); b) poi che un detto pregiudizio riguardi in modo esiziale le stesse obbligazioni discendenti dall'omologazione del concordato, nel senso di riflettersi sull'equilibrio e sul fondamento dell'impianto obbligatorio così come ridisegnato dall'accettazione e successiva omologa del concordato (c.d. *posterius*).

Come si è detto, tale accertamento è in radice escluso rispetto ad un credito oggetto di verifica giudiziale od arbitrale attualmente pendente, che abbia fra l'altro già fruito di un riparto parziale, ed a fronte degli altri obblighi concordatari che, allo stato, risultano adempiuti.



Ogni altra questione dibattuta deve intendersi assorbita dal detto rigetto, posto che l'istante ha concluso il proprio ricorso richiedendo l'adozione di ogni altro provvedimento (e quindi anche dell'accantonamento di cui ha discusso nel proprio atto) sotto forma di provvedimento "conseguente" all'accoglimento della pronuncia di risoluzione e fallimento.

Per completezza sul punto occorre aggiungere che, alla data di omologazione del concordato (ed in particolare già dalla data del 16/03/11) la difesa delle sig.re B [REDACTED] dava atto che un primo procedimento arbitrale avente ad oggetto il medesimo credito era da intendersi estinto, così come risultava dal provvedimento arbitrale in data 08/01/2010 adotta su dichiarazione di assenso di tutte le parti. Quindi alcun accantonamento sarebbe stato adottabile in sede di omologazione.

Successivamente all'omologazione, invero, al di là della difficoltà di riconoscere un tale potere di intervento in capo al Tribunale od al G.D., non applicandosi l'art. 182 l.f. ad un concordato con garanzia, comunque la funzione o finalità satisfattiva del creditore, una volta che abbia visto accertato il proprio debito contestato, può da questi essere perseguita compulsando i terzi coobbligati solidali, garanzia che si aggiunge a quella indiretta offerta dalla responsabilità del liquidatore che, con pari evidenza, non potrà prudenzialmente concludere le proprie funzioni ed impiegare o destinare in modo imprudente somme della debitrice in concordato sino a che il predetto accertamento non abbia a consolidarsi (anche ove raggiunto in via convenzionale o transattiva). Non rilevando pertanto che alla data odierna che le somme presenti sul conto di pertinenza della società convenuta (giusto estratto conto allegato alla relazione del liquidatore) siano inferiori rispetto a quanto spettante alla ricorrente nell'ipotesi in cui la stessa vedesse accertato integralmente il proprio credito, attualmente *sub iudice*.

Le spese vanno equamente compensate attesa la novità delle questioni trattate.

**p.q.m.**

rigetta le richieste proposte dalla sig.ra B [REDACTED] con ricorso ex art. 186 l.f. depositato il 30 luglio 2013.



Spese compensate.

Si comunichi alle parti ed al Commissario giudiziale.

Ravenna, 07/11/2013

Il Presidente

Dott. Bruno Gilotta

*Bm Sp.ell*

*[Handwritten signature]*  
8 NOV. 2013  
DEPOSITATO  
RAVENNA/LI  
IL CANCELLIERE - C1  
Dr. D'Angelosante

IL CASO.it

*[Handwritten mark]*